



Milano, 12 luglio 2024

Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

PDL 78

Anche a nome degli altri colleghi firmatari presento il progetto di legge:

“Interventi regionali per la diffusione della conoscenza della storia dello sport presso le istituzioni scolastiche, formative e universitarie”.

Cordiali saluti.

Jacopo Scandella

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacopo Scandella".

Relazione

Il progetto di legge ha come finalità il riconoscimento del valore educativo e culturale della conoscenza della storia dello sport.

Attraverso l'insegnamento della storia dello sport, che può avvenire tramite la letteratura, saggi storici, spettacoli e opere cinematografiche che si occupano di sport, si vuole promuovere una maggiore consapevolezza dei valori dello sport e della cultura fisica in generale, favorendo al contempo la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'obiettivo è ispirare e formare le giovani generazioni ai valori del fair play, l'uguaglianza, l'onestà, l'eccellenza, l'impegno, il coraggio, il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e delle leggi, il rispetto di sé stessi e degli altri, lo spirito di comunità e di solidarietà, il sano divertimento attraverso la materia sportiva come fatto culturale.

La presente proposta di legge intende, dunque, istituire, quale parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'insegnamento della storia dello sport.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, disciplina gli interventi regionali finalizzati alla promozione presso le istituzioni scolastiche e formative della conoscenza della storia dello sport.
2. La Regione riconosce il valore educativo e culturale della storia dello sport e, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dell'autonomia scolastica, ne promuove la conoscenza nelle scuole, anche sostenendo l'organizzazione di eventi riguardanti la pratica motoria e sportiva, al fine di:
 - a) ispirare e formare le giovani generazioni, avvicinandole ai valori della correttezza, dell'uguaglianza, dell'onestà, dell'eccellenza, dell'impegno, del lavoro di squadra, dell'osservanza delle regole, del rispetto di se stessi e degli altri, dello spirito di comunità e di solidarietà e del sano divertimento;
 - b) favorire la realizzazione di un'offerta formativa che riconosca e valorizzi il significato storico, culturale e sociale della pratica motoria e sportiva, anche approfondendone i legami con le altre discipline.

Art. 2

(Promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le Università lombarde)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la conclusione di accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale e il sistema universitario lombardo volti alla diffusione della conoscenza della storia dello sport.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano attività e iniziative per la promozione, negli istituti scolastici statali e paritari con sede in Lombardia afferenti al primo e secondo ciclo d'istruzione e nelle università, della conoscenza della storia dello sport, finalizzate a:
 - a) fornire uno strumento utile alla comprensione e alla divulgazione dei principi di legalità e di cittadinanza attiva, del diritto alla salute e al benessere della persona, rilevanti nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica);
 - b) individuare possibili ambiti di ampliamento dell'offerta formativa, in attuazione dell'articolo 9 del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) realizzare eventi extra didattici attinenti all'importanza storica della pratica motoria e sportiva.

Art. 3

(Promozione della conoscenza della storia dello sport nell'ambito del sistema di formazione e istruzione professionale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nella definizione dei percorsi dell'offerta formativa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), promuove la diffusione della conoscenza della storia dello sport.

Art. 4

(Contributi alle istituzioni scolastiche)

1. Anche ai fini dell'attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, la Regione può concedere contributi economici alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di attività e iniziative riguardanti le seguenti tematiche:
 - a) la storia dello sport dalle sue origini classiche alla contemporaneità;
 - b) l'importanza della pratica sportiva quale strumento di inclusione e promozione dei diritti civili;
 - c) lo stimolo alla pratica sportiva in quanto produttiva di benessere psicofisico;
 - d) l'approfondimento del valore culturale dello sport e della sua relazione con altre discipline, anche attraverso la divulgazione e lo studio di opere teatrali, letterarie e cinematografiche riguardanti l'attività sportiva e motoria;
 - e) l'impatto che le pratiche sportive hanno prodotto nel tempo sulla percezione identitaria delle realtà locali;
 - f) la funzione di aggregazione dello sport, in relazione alla sua capacità di creare momenti di partecipazione condivisa ad eventi pubblici di grande significato sportivo, nonché al fenomeno delle tifoserie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della commissione consiliare competente, individua le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, quantificate in euro 750.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con l'incremento di euro 750.000,00 per ciascuno annualità del triennio 2024-2026 della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026 e corrispondenti riduzioni della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL *“(Interventi per la diffusione della conoscenza della storia dello sport presso le Istituzioni scolastiche e formative)”*

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPES A ex art. 22 l.r. 34/19 78)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITAL E-Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
<i>Interventi per la diffusione della conoscenza della storia dello sport presso le istituzioni scolastiche e formative</i>	art. 2-4	no	Titolo Spese correnti	missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"	750.000,00	750.000,00	750.000,00	20.03.205.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00